



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1160029 Colonie di chirotteri di Santa Vittoria e Monticello d’Alba Misure di conservazione sito-specifiche Versione editoriale

(Approvate con D.G.R. n. 6-4583 del 23/01/2017)



**Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali**

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

TITOLO II

MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

Art. 2

(Divieti)

Art. 3

(Obblighi)

Art. 4

(Buone pratiche)

Art. 5

(Misure forestali per i Chiropteri)

Art. 6

(Altre misure per i Chiropteri)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC), IT1160029 Colonie di chiroterri di Santa Vittoria e Monticello d'Alba in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.
2. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e quanto previsto dalle *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con D.G.R. 24-2976 del 29/02/2016 ed eventuali modifiche) e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1160029 Colonie di chiroterri di Santa Vittoria e Monticello d'Alba e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
3. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche sono costituite dai Titoli I, II, III, IV, dall'articolo 30 del titolo V e dai relativi allegati B, C e D, delle succitate *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* e s.m.i, che si intendono qui integralmente richiamati ai fini della loro efficacia ed applicazione, nonché dalle ulteriori disposizioni contenute nel successivo Titolo II *“Misure specifiche per specie o gruppi di specie”* presenti all'interno del sito di interesse comunitario IT1160029 Colonie di chiroterri di Santa Vittoria e Monticello d'Alba , nonché nell'allegato A.

TITOLO II
MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

Colonie di Chirotteri presenti in ambienti sotterranei naturali (grotte) e e in cavit  totalmente o parzialmente artificiali (miniere dismesse)

Art. 2
(Divieti)

1. Nel Sito IT1160029 "Colonie di chirotteri di Santa Vittoria e Monticello d'Alba "   vietato:
 - a) attrezzare le cavit  a fini turistici, fatto salvo che per manifestazioni temporanee che interessano un periodo diverso da quello di presenza dei chirotteri;
 - b) l'accesso alle parti della cavit  utilizzate dai chirotteri come rifugi e a quelle utilizzate come vie di transito durante i periodi e nelle ore in cui sono presenti gli esemplari; sono fatti salvi i casi per motivazioni di pubblica incolumit  e studio scientifico, previo espletamento della procedura di valutazione d'incidenza;
 - c) qualsiasi intervento strutturale alle cavit  che possa comportare un'alterazione delle condizioni microclimatiche naturali, impedire l'accesso da parte dei chirotteri, determinare la mortalit  diretta degli esemplari o indurre l'abbandono del sito (apertura di setti o di gallerie ostruite, costruzione di muri, porte etc.). Sono fatti salvi interventi esplicitamente volti alla conservazione della colonia;
 - d) la cementificazione e l'alterazione dei substrati delle cavit ;
 - e) realizzare impianti di illuminazione che illuminino, anche indirettamente, l'interno o gli ingressi della cavit ;
 - f) realizzare nuove infrastrutture (edifici, strade, parcheggi etc.) a meno di 500 metri di distanza lineari dall'ingresso delle cavit .

Art. 3
(Obblighi)

1. Nel Sito IT1160029 "Colonie di chirotteri di Santa Vittoria e Monticello d'Alba "   obbligatorio escludere l'accesso antropico alle cavit  utilizzando chiusure a sbarre orizzontali o cancellate sufficientemente spaziate (spazio libero fra due sbarre orizzontali successive di almeno 15 cm e spazio libero fra due eventuali elementi verticali di almeno 50 cm) al fine di garantire il transito dei chirotteri.

Art. 4
(Buone pratiche)

1. Nel Sito IT1160029 "Colonie di chirotteri di Santa Vittoria e Monticello d'Alba" sono da promuovere le seguenti buone pratiche, per le quali non   richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza:
 - a) misure/interventi di gestione che migliorino la qualit  ambientale ai fini del foraggiamento, del rifugio e/o del transito di chirotterofauna e, segnatamente, la

realizzazione di corridoi ecologici (es creazione di fasce alberate lungo i corsi d'acqua) finalizzati al ripristino della connettività fra aree forestali;

- b) conservazione/ripristino dell'oscurità naturale notturna nei dintorni di cavità naturali e artificiali;
- c) miglioramento dell'accessibilità per i chiroterri a cavità naturali e artificiali;
- d) realizzazione di interventi che aumentino l'idoneità ad accogliere chiroterri delle cavità sotterranee parzialmente o totalmente artificiali già utilizzate o non ancora utilizzate da chiroterri, agendo su uno o più dei seguenti fattori:
 - 1) incremento della disponibilità di vani/nicchie per il rifugio;
 - 2) miglioramento delle condizioni per l'appiglio;
 - 3) miglioramento del microclima (in rapporto alle esigenze dei chiroterri) delle gallerie utilizzate o utilizzabili come rifugi;
 - 4) qualora siano presenti fonti di disturbo acustico, miglioramento dell'isolamento acustico delle gallerie utilizzate o utilizzabili come rifugi;
 - 5) incremento dell' oscuramento delle gallerie che gli esemplari utilizzano o potrebbero utilizzare come rifugi e per spostarsi fra rifugi e ambiente esterno;
 - 6) rimozione dei manufatti che possono essere causa di ferimento, intrappolamento o mortalità di esemplari o loro sostituzione con soluzioni che minimizzino tali rischi;
- e) azioni di informazione/sensibilizzazione del pubblico (vasto e di settore) inerenti alla conservazione dei chiroterri nelle cavità sotterranee naturali e artificiali;
- f) informazione al Soggetto gestore, da parte del Comune competente per territorio, circa lo stato di conservazione delle cavità, le trasformazioni territoriali, edilizie o infrastrutturali che interessano il perimetro attorno al Sito e le aree di alimentazione e di transito utilizzate dai chiroterri al di fuori del sito.

Art. 5

(Misure forestali per i Chiroterri)

Fatto salvo quanto previsto al Titolo IV, capo I – Ambienti forestali delle “Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte” e s.m.i., considerato che gli ambienti boscati sono potenzialmente utilizzati dai chiroterri per il rifugio, il transito e l'alimentazione, nel sito sono previste le seguenti disposizioni:

- a) è vietata la trasformazione dei boschi di tutte le categorie forestali in altra destinazione o qualità di coltura;
- b) è vietata l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce riparie, boschetti e grandi alberi isolati, fatto salvo interventi concordati con il soggetto gestore e finalizzati al mantenimento, miglioramento o ripristino di ambienti idonei ai chiroterri;
- c) è vietato qualunque intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco, dal 15 aprile al 15 luglio;
- d) per gli interventi di taglio boschivo nel sito ed entro un raggio esterno al perimetro di 500 m, è obbligatorio richiedere l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- e) gli interventi dovranno escludere il taglio e l'asportazione degli esemplari che presentano le seguenti caratteristiche:
 - 1. Alberi vivi, appartenenti a specie autoctone e mostranti significativi segni di deperimento (presenza di sommità morta o rotta) di diametro ≥ 30 cm;

2. Alberi morti e ancora in piedi appartenenti a specie autoctone, con diametro ≥ 30 cm;
 3. Alberi, vivi o morti, di qualsiasi specie, aventi diametro ≥ 30 cm, e presentanti nidi di picchio o cavità di dimensioni simili o maggiori, o, ancora cortecce sollevate;
 4. Alberi morti, caduti a terra, di specie autoctone, fatti salvi i casi in cui insistono su elementi della viabilità o su terreni ad uso agricolo o pastorale;
- f) negli ambienti forestali non costituenti habitat (robinieti, rimboschimenti), gli interventi selvicolturali sono orientati alla loro progressiva trasformazione in formazioni forestali proprie della vegetazione potenziale del sito.

Art. 6

(Altre misure per i Chiropteri)

Obblighi:

- a) valutazione d'incidenza dei piani e degli interventi di illuminazione che possono incidere sulla conservazione dei chiropteri e, in particolare, di quelli relativi ai nuovi impianti extraurbani di illuminazione di infrastrutture lineari, rotatorie, impianti sportivi, parcheggi, ponti, argini, dighe, insediamenti industriali/commerciali.

ALLEGATI

Tab. 1 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

Gruppo	Cod.	Nome scientifico	Motivo tutela
<i>Mammiferi</i>	1310	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Specie contenuta negli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE
<i>Mammiferi</i>	1307	<i>Myotis blythii</i>	Specie contenuta negli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE
<i>Mammiferi</i>	1321	<i>Myotis emarginatus</i>	Specie contenuta negli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE
<i>Mammiferi</i>	1324	<i>Myotis myotis</i>	Specie contenuta negli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE
<i>Mammiferi</i>	1304	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Specie contenuta negli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE
<i>Mammiferi</i>	1329	<i>Plecotus austriacus</i>	Specie contenuta nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE